

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 52 del 27.07.2020

Oggetto: Progetto sportivo Giocando s'impara dedicato ai bambini con diversa abilità. Concessione contributo in favore dell'Associazione Pinocchio Sport Pescia Asd con sede in Pescia.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

Firmato in originale

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività sociosanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto: "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d'atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere,a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019;

Vista la nota prot. n. 4817 (I/1) del 18.12.2019 con cui il Direttore della SdS Valdinievole individua nel Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa, Dr. Giovanni Natali, il Dirigente che svolge le sue funzioni vicarie, compresa la firma atti (delibere, determine e quant'altro), per l'anno 2020;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 04.02.2019 "Bilancio Preventivo Economico anno 2019, pluriennale 2019 – 2021 e Piano Programma 2019. Approvazione.";

Vista la determina del Direttore f.f. della SdS n. 13 del 05.03.2019 "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2019 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 04.02.2019. Adozione";

Vista la richiesta di contributo presentata dall'Associazione Pinocchio Sport Pescia dell'08.01.2020, prot n. 51 per la realizzazione del Progetto "Giocando si impara" dedicato ai bambini con diversa abilità di età compresa fra i tre ed i dieci anni per l'A.S. 2019/2020;

Considerato quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto della SdS Valdinievole rubricato "Finalità e funzioni" ed in particolare:

- dal comma 1 secondo cui: "Fine istituzionale della "SdS Valdinievole" è la salute ed il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza della stessa SdS, in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Integrato di Salute (PIS) della zona-distretto Valdinievole.";
- dal comma 3 secondo cui: "Nel perseguimento dei propri scopi associativi la SdS Valdinievole dà attuazione ai principi fondamentali di solidarietà, sussidiarietà, pari opportunità, adeguatezza, partecipazione, responsabilità e coerenza, attivando tutti gli strumenti gestionali, sia di gestione diretta, che mediante affidamento a terzi o in convenzione con altri enti, al fine di garantire servizi erogati secondo criteri di economicità che garantiscano la massima efficacia ed efficienza";

Considerato che, l'attività svolta dall'Associazione Pinocchio Sport ASD - è in linea con quanto indicato all'art. 2 comma 1 e comma 3 dello Statuto della Società della Salute della Valdinievole ravvisando la piena riconducibilità di tali attività alle finalità ed ai principi fondamentali enunciati in tale articolo;

Che l'Ente in questione ha i requisiti previsti, dal D. Lgs. 460/97 per essere inquadrato tra gli Enti Non Commerciali, ovvero tra le ONLUS e, pertanto, il contributo in oggetto NON è soggetto alla ritenuta di acconto prevista dall'art. 28, 2° c., del Dpr 29.9.1973 n. 600;

Considerato che:

- la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 121/2015/PAR (vedasi anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 18/2006/PAR; n. 75/2008/PAR; 1/2010/PAR) ha precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR);
- che, nel caso di contribuzioni "si tratta di garantire il sostegno di iniziative di un soggetto terzo anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione: essa comprende tutti quegli atti amministrativi che provvedono ad attribuire un beneficio economico, in primis di natura pecuniaria o di altro con consistenza valutabile economicamente, senza che questo comporti per il beneficiario un dovere di restituzione e/o un obbligazione di reintegrazione verso l'amministrazione" come nella presente fattispecie;

Dato atto che:

- il comma 9 del Dl 78/2010 convertito in legge 122/2010 stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";
- l' art. 57, comma 2, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 stabilisce la cessazione dell'applicabilità delle disposizioni del presente comma a far data dall'01.01.2020;

Visto lo stato di emergenza epidemiologica da COVD-2019 decretato dalle autorità competenti;

Ritenuto opportuno per le motivazioni espresse procedere all'erogazione di un contributo pari ad €. 1.000,00 per l'annualità 2020/2021;

Preso atto della non applicazione della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00, come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000,00 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e del nulla osta rilasciato dal competente Ente";

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**);

Con riferimento alla presente erogazione si precisa che le somme pagate a titolo di contributo economico non sono soggette a CIG in quanto non rientrano nella nozione di appalto di servizi tra l'ente ed un terzo così come disposto dall'ANAC;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.; Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione "Il Direttore" che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa

- di approvare, per le motivazioni sopra citate, l'erogazione di un contributo a favore d dell'Associazione Pinocchio Sport ASD con sede in Pescia, piazza Mazzini, 53 per la realizzazione del Progetto Giocando Si Impara dedicato a bambini con diversa abilità di età compresa fra i 3 ed i 10 anni per l'annualità 2020/2021;
- di stabilire che entro il mese di giugno 2021, l'Associazione trasmetta una rendicontazione dell'attività svolta nel periodo da Ottobre 2020 a Maggio 2021;

- di imputare la spesa di €. 1.000,00 al Bilancio SdS 2020 nel conto economico 0602 173650 budget 02-02-275;
- conformemente a quanto previsto all'articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013 l'atto di concessione inerente il contributo in erogazione non viene pubblicato nel sito internet della SdS Valdinievole (sezione *Amministrazione trasparente* / sottosezione di primo livello *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici* /sottosezione di secondo livello *Atti di concessione*) in quanto l'obbligo riguarda gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato *articolo 12 della legge n. 241 del 1990*, di importo superiore a mille euro;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- di trasmettere il presente provvedimento a:
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
- Pinocchio Sport Pescia ASD piazza Mazzini, 53 51017 Pescia

p. Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole

Dott. Giovanni Natali

Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L. 241/90, dell'art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 27.07.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

	L'Addetto al servizio
Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.	
Pescia,	
	L'Ufficio di Segreteria